



N° PAP-01304-2018

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 03/07/2018 al 18/07/2018

L'incaricato della pubblicazione
ROCCO SANCHIRICO

COMUNE DI VIGGIANO

PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DSG N° 00949/2018 del 03/07/2018

N° DetSet 00143/2018 del 27/06/2018

Responsabile dell'Area: ROCCO DI TOLLA

Istruttore proponente: ROCCO DI TOLLA

OGGETTO: Lavori di Riqualificazione e Reinterpretazione Via Roma e Piazza Giovanni Paolo II. Determina a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e "Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti" pubblicate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.). CUP: F23D18000030004 - CIG: 7552567F70

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00949/2018, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Il Responsabile dell'Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 6/2018 prot. n. 9979 del 20/06/2018)

Visto il T.U.E.L. 2000 (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000);

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 04 del 29 marzo 2018 di approvazione del Bilancio 2018;

Visto il decreto del Sindaco in data 20/06/2018 di delega delle funzioni e responsabilità gestionali all'ing. Rocco Di Tolla per quanto attiene alle attività dello Sportello Sviluppo;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all'interno della macrostruttura comunale, l'unità di Progetto "Sportello per lo Sviluppo", con il compito di realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica "mission": dello sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale" in linea con l'obbligo legislativo, sancito al comma 1 dell'art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione delle royalties;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l'unità di Progetto "Sportello per lo Sviluppo" all'interno della macrostruttura Comunale;

Premesso che:

- l'art. 37 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, al comma 4. così recita: "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;...";

- l'art. 37 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, ai commi 6. e 7. così recita: " 6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.

7. Le centrali di committenza possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti; c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici";

- l'art. 38 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, al comma 10. così recita: " 8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo 216, comma 10.";

- l'art. 216 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, al comma 10. così recita: " 10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.";

- fino all'entrata in vigore del nuovo sistema, nel periodo transitorio, si intendono qualificate le stazioni appaltanti iscritte all'AUSA, ad esse può essere rilasciato il CIG, essendo stato abrogato l'art. 9, comma 4, della legge n. 89 del 2014 che vietata all'ANAC il rilascio dei CIG ai comuni non capoluogo di provincia;

- di fatto i Comuni di Viggiano, Grumento Nova, Moliterno, Montemurro Sarconi e Spinoso hanno approvato, nei rispettivi Consigli Comunali, uno schema di convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, (come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014);

-in particolare l'art. 2 dello schema di convenzione così recita: "1. È istituito per il funzionamento della centrale di committenza un Ufficio comune come struttura organizzativa

operante quale Centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006. L'ufficio comune ha sede principale presso il Comune di Viggiano e sedi secondarie presso le sedi legali dei Comuni aderenti la presente convenzione.

2. I Comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.

3. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 8, 9, 10,11 e 12 della presente convenzione.

4. L'Ufficio comune organizzato dal quale Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del singolo Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:

a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;

b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;

c) ai riferimenti fiscali;

d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).

5. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetti stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle

Stazioni Appaltanti (AUSA)”;

- la convenzione di cui sopra è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni interessati in data 16/02/2015 ed a far data dal 26/10/2015 la “Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Viggiano, Grumento Nova, Moliterno, Montemurro, Sarconi e Spinoso” è stata iscritta nell’anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti istituita presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione con codice AUSA 0000542644;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 18/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione e reinterpretazione Via Roma e Piazza Giovanni Paolo II”, che prevede un importo complessivo dei lavori di € 1.200.000,00 distribuito come segue:

A) Lavori a base di gara	€ 856.359,34
oneri per sicurezza (non soggetti a ribasso)	<u>€ 21.585,87</u>
totale lavori da appaltare	€ 877.945,21

oltre a:

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 262.054,78
C) <u>Cassa Armonica, compreso IVA</u>	<u>€ 60.000,00</u>
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 1.200.000,00

Visto l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

Considerato che:

- il contratto avrà per oggetto l'esecuzione di lavori di cui al progetto in esame, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali:
- il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in 480 (quattrocentottanta) giorni;
- che il contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 43, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto in esame nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D. lgs 50/2016 ed al d.P.R. 207/2010 di quest'ultimo per le parti ancora in vigore;
- la scelta del contraente sarà effettuata con procedura negoziata, ai sensi dell' art.36, comma 2, lettera b) del d.lgs.50/2016 e dell'articolo 63, commi 1 , 2 lettera c) e comma 6 del Dlgs 50/2016, in quanto è necessario espletare la procedura celermente poiché trattasi di opere finanziate da fondi degli spazi finanziari anno 2018 relativi al patto di solidarietà “verticale” ai

sensi dell'art. 1 legge 232/2016 art. 490 e 55, con avanzo di amministrazione, inoltre per garantire i tempi celeri il metodo prescelto si è ritenuto il più coerente con la tipologia e l'entità dei lavori nonché in rapporto all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta sull'importo dei lavori posto a base di gara (ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.) e con l'applicazione dell'art. 97, comma 8, del Dlgs 50/2016;

Dato atto:

che le imprese da invitare alla presente procedura di gara negoziata sono state individuate sulla base di una procedura di manifestazione d'interesse pubblica, giusta determinazione 425 del 26/03/2018, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza;

che alla manifestazione d'interesse aperta hanno partecipato 51 ditte per cui, data l'urgenza, in seduta pubblica si sono sorteggiate 15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

Ritenuto:

- di indire, pertanto, la gara mediante procedura negoziata, con selezione delle ditte da invitare attraverso la manifestazione d'interesse pubblica e relativo sorteggio;
- di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto alla redazione della lettera di invito e disciplinare di gara, in conformità alle vigenti normative in particolare Dlgs n. 50/2016 e del d.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore, e alle altre disposizioni applicabili;
- di dare atto che il responsabile del procedimento, in coordinamento con gli altri uffici preposti, provvederà a curare la pubblicità della gara e il suo svolgimento, in conformità alle norme vigenti;

Visto lo schema della lettera di invito;

Visti infine:

- l'art. 107 del D. L.gs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/00 che disciplina le procedure di impegno della spesa;
- il CUP: F23D18000030004 e il **CIG: 7552567F70**;

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

di approvare la graduatoria come da verbale del 16/04/2018;

di indire la gara, ai sensi articolo 63, comma 1 e 2, lett.c) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata previo esperimento di gara informale, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara pari a € 856.359,34, per l'appalto dei lavori di "Riqualficazione e Reinterpretazione Via Roma e Piazza

Giovanni Paolo II” dell’importo complessivo di € 877.945,21 (di cui € 21.585,87 oneri per la sicurezza);

di invitare alla gara informale della procedura negoziata i 15 operatori economici qualificati, selezionati attraverso la manifestazione d’interesse pubblica e relativo sorteggio come da verbale del 16/04/2018 (il quale elenco sarà reso pubblico solo dopo la scadenza delle offerte);

di approvare lo schema della lettera di invito in cui sono riportate sia le modalità per lo svolgimento della gara che i requisiti che devono essere posseduti dai concorrenti per poter ottenere l’affidamento dei lavori;

che detto schema è allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e sarà trasmesso agli operatori economici di cui sopra;

di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel Capitolato speciale d’appalto e nello schema di contratto integrante il progetto approvato;

di dare atto che la spesa complessiva di € 1.200.000,00 trova disponibilità sui fondi degli spazi finanziari anno 2018 relativi al patto di solidarietà “verticale” ai sensi dell’art. 1 legge 232/2016 artt. 490 e 55, con avanzo di amministrazione disponibili sul Bilancio 2018 Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2 – Macroaggregato 202 – Capitolo 28105;

di impegnare l’importo di € 375,00 in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ex AVCP), per l’indizione della gara, ai sensi della Deliberazione 21 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 al capitolo di cui sopra;

di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art. 183 commi 3 e 7 del D. Lgs. 267/2000, per la prenotazione di impegno e l’attestazione della copertura finanziaria e che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione di tale visto;

di pubblicare, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il presente provvedimento nonché i dati e le informazioni relative allo stesso, nel sito web istituzionale dell’ente, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla richiamata normativa nonché dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza (CiVIT).

La presente determinazione, munita dal visto di esecutività, è trasmessa in originale alla segreteria per

l’inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9 del D. Lg. 267/00.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI:



COMUNE DI VIGGIANO

Provincia di Potenza

SPORTELLO PER LO SVILUPPO

LETTERA DI INVITO

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

(articolo 36, comma 2, lettere a e b, e art- 63 del d.lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgvo 56/2017)

Prot. n. del __/__/____

A mezzo PEC

Viggiano

Spett.le Ditta

Lettera d'invito alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice") come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed in conformità alle "Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti" pubblicate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).

Lavori di riqualificazione e reinterpreazione Via Roma e Piazza Papa Giovanni Paolo II.

CUP: F23D18000030004

A seguito dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura, avvenuta mediante avviso di indagine di mercato e successivo **sorteggio pubblico** e successiva graduatoria approvata con determina dirigenziale a contrarre n. del, codesta spett.le impresa, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è invitata a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal progetto approvato, alle condizioni che seguono. Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della stessa.

A - ENTE APPALTANTE: Comune di – Via – (..) - Tel. – Fax
..... – E mail:

B – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE del bando di gara, da espletarsi con il sistema e le modalità previste dal Codice (artt. 36 e 63) e dalla presente lettera di invito. L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, sull'importo dei lavori posti a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del Codice. Non saranno ammesse offerte in aumento.

Si procederà, ai sensi dell'articolo 97 del Codice, all'individuazione dell'offerta anomala, attraverso il sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione tra i seguenti sistemi:

- 1) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- 2) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- 3) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento; 4) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
- 5) la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
- d) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro); e) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 105 del Codice (subappalto);
- 1) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato. g) gli oneri aziendali della sicurezza incongrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- h) costo del personale inferiore ai minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e integrati dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello relative al costo del lavoro.

La stazione appaltante valuta le informazioni fornite, consultando l'operatore economico. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi applicabili di cui all'articolo 30, comma 3.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. Non si farà luogo a gara di migliororia.

AVVERTENZA FONDAMENTALE

TUTTE LE PRESCRIZIONI DELLA PRESENTE LETTERA D'INVITO SONO IN DEROGA AI CAPITOLATI SPECIALI E AD AGLI ALTRI DOCUMENTI TECNICI (SCHEMA DI CONTRATTO INCLUSO), SE DISCORDANTI

I modelli di autodichiarazione e di offerta economica, predisposti dal Comune, non sono obbligatori.

C - LUOGO DI ESECUZIONE - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA - NATURA ED ENTITA' DELLE PRESTAZIONI

- Luogo di esecuzione dell'opera:
 - Caratteristiche generali dell'opera: Lavori di □ Natura delle prestazioni: lavori edili per la costruzione di (Categoria, classifica°).
 - Importo lavori da appaltare: €. (comprensivo di €, per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA.
 - Importo a base di gara: €., soggetto a ribasso + IVA.
 - Garanzie: Garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base d'asta. Quindi, la garanzia deve essere pari ad € (ai sensi del 7° comma dell'art. 93, la garanzia provvisoria è ridotta del 50%, in favore delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità). L'appalto di lavori è da intendersi integralmente "a corpo".
- Inoltre:

- Cauzione Definitiva pari al 10% dell'importo aggiudicato, ai sensi dell'art. 103 del Codice (a carico dell'aggiudicatario definitivo);
- Polizza Assicurativa per danni di esecuzione, ai sensi dell'art. 103 del Codice (a carico dell'aggiudicatario definitivo), nella misura di €
- Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 del Codice (a carico dell'aggiudicatario definitivo), nella misura di €

D - TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA'

1. Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato: in giorni (...), naturali e consecutivi a decorrere dalla data di inizio dei lavori da formalizzarsi con sottoscrizione di apposito "Verbale di Consegna dei Lavori". 2. Penalità: pari a, per ogni giorno di ritardo.

AVVERTENZA: Prima della consegna dei lavori, la Direzione lavori verificherà la sussistenza delle necessarie condizioni per procedere alla consegna medesima.

E – FINANZIAMENTO DEI LAVORI:

F - ELABORATI DI PROGETTO: Il Capitolato Speciale d'Appalto, i disegni e gli elaborati costituenti il Progetto Esecutivo possono essere richiesti all'Ufficiosu supporto digitale, previo versamento delle spese di copia da versare all'Economo Comunale. Gli stessi sono visibili presso gli Uffici Comunali dal

G - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Le Imprese invitate a partecipare alla gara dovranno far pervenire, un plico esterno, contenente l'offerta e tutti i documenti richiesti, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante il nominativo dell'impresa concorrente ed in caso di Imprese riunite, riportante i nominativi di tutte le Imprese associate con evidenziata l'Impresa mandataria capogruppo, entro le ore 12.00 del giorno precedente non festivo a quello fissato per la gara.

Giorno della gara:

Termine ultimo di presentazione delle offerte:

Dovrà, inoltre, sul plico chiaramente apporsi la seguente dicitura: “Offerta per la gara relativa ai lavori di

La mancanza della firma sui lembi di chiusura del plico esterno e di quello contenente l’offerta sono causa di esclusione dalla gara .

2. Il plico dev’essere indirizzato: Al Comune di, Via - (...).

3. Le domande devono essere redatte in lingua italiana.

4. Nell’offerta, o in documentazione contestuale, l’offerente deve: a. Indicare i lavori o cottimi che eventualmente intende subappaltare; b. Specificare che ha tenuto conto degli oneri previsti per i Piani di Sicurezza.

5. In caso di offerte uguali, si procederà ad una gara di migliororia.

6. Le Imprese sono ammesse a partecipare alla gara, oltre che singolarmente, anche in associazioni temporanee o in consorzio.

H - CELEBRAZIONE DELLA GARA

1. Possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le Imprese che ne hanno interesse.

2. La gara sarà celebrata il

La seduta è pubblica.

I - DOCUMENTAZIONE DA INCLUDERE NEL PLICO

I.1. Una dichiarazione contenente l’offerta espressa in percentuale sul dato a base di gara, così in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante del consorzio. Tale offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e dell’oggetto della gara, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. Nell’offerta, o in documentazione accessoria, però contestuale all’offerta, l’impresa, che intende affidare a terzi, in subappalto o in cottimo, opere o lavori oggetto dell’appalto, deve indicare le opere che intende subappaltare. Nell’offerta, o in documentazione accessoria, però contestuale all’offerta, l’impresa dovrà, altresì, dichiarare di aver tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori.

I.2. Una dichiarazione, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale l’impresa attesta i seguenti requisiti (La sottoscrizione deve essere autenticata; in alternativa all’autentica, deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso, va trasmessa la relativa procura):

a) Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani.

b) Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia contributiva e previdenziale

c) Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui si sono stabiliti.

d) Iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti C.C.I.A.A., con indicazione della specifica attività di impresa:

e) Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ed insussistenza di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. **OPPURE:** Di poter partecipare alla gara, in quanto (ai sensi dell'articolo 110 del Codice) autorizzato, dal curatore del fallimento, all’esercizio provvisorio, ovvero di essere stati ammessi al concordato con continuità aziendale o con cessione di beni, su autorizzazione dell’ANAC sentito il giudice delegato,

f) Non commissione di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, di cui al comma 3, dell'articolo 30 del codice.

g) Inesistenza di false dichiarazioni o di produzione di falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, quali condotte compiute nell'anno antecedente all'indizione della presente procedura di gara.

h) Inesistenza di false dichiarazioni o di produzione di falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.

i) Di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che sarà per fare ed altresì di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori.

l) Di aver preso compiuta visione e di aver attentamente analizzato il Progetto Esecutivo, di averlo considerato pienamente valido e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata e di non aver alcuna riserva in merito.

m) Di essere in possesso della seguente attestazione, rilasciata dalla SOA, in corso di validità e per corrispondente categoria e classifica: Categoria, classifica

n) Di non trovarsi in alcuna situazione o condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

o) La composizione della Società, con indicazione del legale rappresentante:
.....

p) Di poter partecipare alla gara senza determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2° del Codice, non diversamente risolvibile.

r) Di non dar luogo ad una distorsione della concorrenza, derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all'articolo 62 del Codice (procedura competitiva con negoziazione), che non può essere risolta con misure meno intrusive dell'esclusione.

s) L'inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: *a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall' articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 1) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.*

t) L'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

u) Di non essersi reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, quali: le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

v) Di aver preso compiuta visione della presente lettera di invito, di accettarla integralmente e di non formulare alcuna riserva in merito.

w) Insussistenza, con altro operatore economico partecipante alla medesima procedura, di una situazione di controllo, di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

z) Di non aver omesso di denunciare all'Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, 1° comma, legge n. 689/1981, eventuali fatti, implicanti i reati di concussione e di estorsione (aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), anche in assenza di un procedimento, per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, e pur essendo stato

1 Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.

1.3. Garanzia Provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base d'asta. Quindi, la garanzia deve essere pari ad € Ai sensi del 7° comma dell'art. 93, la garanzia provvisoria è ridotta del 50%, in favore delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L - ESCLUSIONI - AVVERTENZE

Resta inteso che:

- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse le offerte condizionate a quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra la misura percentuale indicata in cifra e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella indicata in lettere;
- non sono ammesse offerte in aumento.

Si avverte che, ai sensi dell'articolo 83, comma 9°, del nuovo Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, **a pena di esclusione**. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Costituiscono irregolarità essenziali le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del o dei soggetti responsabili della stessa.

M- OBBLIGHI DELL' AGGIUDICATARIO

La Stazione Appaltante procederà al controllo d'ufficio, circa la sussistenza dei requisiti autodichiarati in sede di gara. L'aggiudicatario dovrà presentare:

- Cauzione Definitiva pari al 10% dell'importo aggiudicato, ai sensi dell'art. 103 del Codice
- Polizza Assicurativa per danni di esecuzione, ai sensi dell'art. 103 del Codice (a carico dell'aggiudicatario definitivo), nella misura di €
- Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 del Codice (a carico dell'aggiudicatario definitivo), nella misura di €

Tutte le spese del contratto d'appalto sono a carico dell'aggiudicatario, oltre alle altre previste. L'Aggiudicatario dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il Piano di Sicurezza fisica dei lavoratori nonché gli specifici piani predisposti dalle eventuali imprese subappaltatrici o cottimiste. L'Aggiudicatario è tenuto a predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista dalla Legge 55/1990 nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare 1729/ul del 01.06.1990 predisposta dal Ministero dei Lavori Pubblici. La consegna dei lavori potrà essere effettuata in pendenza del contratto d'appalto, come previsto dalla vigente normativa e, comunque, non prima dell'avvenuta aggiudicazione definitiva. La consegna dei lavori sarà formalizzata con apposito "Verbale di Consegna dei Lavori" e l'appaltatore si ritiene fin d'ora obbligato ad addivenire alla sottoscrizione del su citato Verbale entro e non oltre giorni 03 (Tre) decorrenti dalla data di ricevimento della convocazione da parte del Responsabile del Procedimento. Per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Lavori, oltre il termine perentorio stabilito, sarà comminata all'Appaltatore una penalità pecuniaria di € giornaliera.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Lavori, si obbliga immediatamente: a) a procedere all'immediato inizio dei lavori; b) a provvedere continuativamente all'esecuzione dei lavori stessi. Durante l'esecuzione, l'appaltatore è obbligato a rispettare scrupolosamente il crono-programma. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alle previsioni del crono-programma, verrà applicata una penale pecuniaria pari ad €

N - EFFETTI DELL' AGGIUDICAZIONE

Mentre l'aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, essa non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato solo dopo l'intervenuta emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. L'aggiudicatario, trascorsi giorni 60 (Sessanta) dalla data di aggiudicazione definitiva della gara, senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia a lui parzialmente o totalmente imputabile, ha facoltà di recedere dalla propria offerta, o sciogliersi da ogni impegno, previo atto notificato alla Stazione Appaltante.

O – SUBAPPALTO

Le opere del presente appalto non possono essere concesse in subappalto, in tutto o in parte, senza che nell'offerta siano state individuate le opere o lavori che si intendono subappaltare, e senza l'osservanza integrale delle condizioni previste dal Codice (art. 105).

P - NORME SULLA PRIVACY

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Informiamo che provvederemo al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui alla presente lettera di invito. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati "dati sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dipendente dell'Ente Si informa, infine, che il titolare del trattamento

dei dati è il Responsabile del Procedimento individuato. Con la firma della domanda di partecipazione il soggetto partecipante autorizza implicitamente il trattamento dei dati. Tutti i documenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi e modalità del D.Lgs n. 50/2016, senza preventiva informativa ai controinteressati

Per quant'altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti prescrizioni, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di lavori pubblici al momento della gara.

Viggiano, li

IL RESPONSABILE
DELLO SPORTELLLO SVILUPPO
Ing. Rocco Di Tolla

.....

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00143/2018 del 27/06/2018, avente oggetto: Lavori di Riqualificazione e Reinterpretazione Via Roma e Piazza Giovanni Paolo II. Determina a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e "Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti" pubblicate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.). CUP: F23D18000030004 - CIG: 7552567F70

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	N°	A n n o	Sub
ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZI ONE		€ 375,00	10	05	2	20 2	28 10 5						1611	20 18	

Totale Impegno: € 375,00

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.